STATUTO

DELLA

CROCE ROSSA

ITALIANA

Approvato con R. Decreto 7 Febbrajo 1884.

ROMA
TIPOGRAFIA ROMANA
Piazza S. Silvestro N. 75.

1884

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
452

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

CROCE ROSSA ITALIANA

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3);
Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato l'annesso Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e della marina.

I Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO

FERRERO
DEL SANTO

Un altro Decreto della stessa data erige in Corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato Centrale residente in Roma e la dispensa dalla tutela ordinaria delle Opere Pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1884.

Legge 30 Maggio 1882, N. 768 - Serie 3.ª

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato Centrale residente in Roma, e costituitasi in seguito alle deliberazioni della Conferenza Internazionale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e di dispensarla dalla tutela ordinaria delle Opere Pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina, ai quali apparterrà di approvarne lo Statuto.

Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il Governo del Re potrà concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'art. 7 della Convenzione Internazionale di Ginevra 22 agosto 1864 e potrà pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito,

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO

ARTICOLO 1.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, per il soccorso ai malati e feriti in guerra, è costituita sulle basi convenute nella Conferenza Internazionale di Ginevra dei 26, 29 Ottobre 1863.

ARTICOLO 2.

È posta sotto l'Alto Protettorato delle L.L. M.M. il Re e la Regina.

ARTICOLO 3.

L'Associazione italiana della Croce Rossa è sottoposta alla tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina a norma della legge 30 Maggio 1882, N. 768 (serie 3ª).

ARTICOLO 4.

In forza della stessa legge 30 Maggio 1882 è investita dal R. Governo del privilegio dei distintivi e titoli previsti dall' Art. 7 della Convenzione Internazionale di Ginevra 22 Agosto 1864, con la riserva da parte del R. Governo per ciò che riguarda il secondo comma dell'Art. 7 della citata Convenzione.

L'Emblema dell'Associazione è la Croce Rossa in campo bianco; la Croce ha le proporzioni che risultano da cinque quadrati eguali disposti in forma di croce.

Sulla bandiera e sul bracciale la Croce Rossa è in campo libero. Sul materiale l'emblema è inscritto in un circolo, che circoscrive il campo bianco, e gli angoli della Croce Rossa non devono toccare il bordo del circolo.

ARTICOLO 5.

La Bandiera ed il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non potranno essere usati in pubblico in nessuna occasione durante il tempo di pace.

Il Comitato Centrale designerà caso per caso ed autorizzerà l'uso della bandiera per le Esposizioni o servizi speciali di manovre.

In tempo di mobilitazione l'uso dei distintivi della Croce Rossa sarà regolato da speciali disposizioni dei ministri della Guerra e della Marina date di concerto col Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 6.

L'intestazione degli atti di tutti i Comitati dell'Associazione sarà costituita dalle parole: **Croce Rossa Italiana.**

ARTICOLO 7.

L'Associazione si estende a tutto il Regno, e si divide in gruppi di soci i quali possono essere rappresentati localmente da Sotto Comitati locali, Sotto Comitati di Sezione o Sotto Comitati Comunali nella forma e modo che verrà stabilito dal Regolamento Organico e previa autorizzazione del Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale stabilirà le Circoscrizioni della Croce Rossa, e queste dovranno corrispondere alle Circoscrizioni Territoriali Militari, costituendo in ciascuna di esse un Sotto Comitato Regionale di Circoscrizione.

Una sezione del Comitato Centrale funzionerà da Sotto Comitato Regionale per la Circoscrizione di Roma secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento Organico.

Per le città che sono capoluogo di dipartimento marittimo, per le Isole e per le colonie, il regolamento potrà stabilire norme organiche speciali.

ARTICOLO 8.

Il Comitato Centrale potrà per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, interessare i Regi Consolati, stabiliti in località nelle quali siavi un considerevole numero di connazionali, ad adoprarsi per la costituzione di Rappresentanze della Croce Rossa Italiana presso i connazionali stessi.

ARTICOLO 9.

L'Associazione si compone di soci dell'uno e dell'altro sesso.

I soci si dividono in:

Soci onorari.

Soci perpetui, soscrittori di un contributo, in azioni da L. 100 ciascuna, ed a fondo perduto.

Soci temporanei, soscrittori di un contributo, in azioni da L. 5 annue, per un tempo non minore di tre anni, e duraturo di tre in tre anni se non disdetto 3 mesi prima della scadenza.

Il titolo di Presidente o socio onorario dell'Associazione Italiana non può essere conferito che a maggioranza assoluta di voti dal Comitato Centrale.

I Sotto Comitati possono conferire eguali titoli, ma riferibili solamente al proprio Sotto Comitato e con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti.

ARTICOLO 10.

Per raggiungere il suo scopo la Croce Rossa compie la missione di raccogliere offerte, organizzare i soccorsi in tutto il Regno, per mezzo di Sotto Comitati locali, preparare il materiale ed i quadri del personale sanitario ed unificare le forze

della carità nazionale per l' assistenza in tempo di guerra dei malati e feriti presso le armate di terra e di mare.

ARTICOLO 11.

L'Associazione è rappresentata dal Comitato Centrale residente in Roma, a norma della legge 30 Maggio 1882 N. 768 serie 3.ª

Al Comitato Centrale appartiene la direzione generale dell'Associazione, a norma dell' Art. 2 delle deliberazioni della Conferenza Internazionale di Ginevra del 1863.

ARTICOLO 12.

Il Comitato Centrale si compone: del Presidente dell' Associazione;

Di N.° 25 Consiglieri nominati dall'Assemblea generale dei soci di tutta l'Associazione Italiana, presenti in Roma;

Dei rappresentanti di tutti i Sotto Comitati Regionali di Circoscrizione;

Del delegato del Ministro della Guerra;

Del delegato del Ministro della Marina;

Del delegato del Ministro dell'Interno;

Del delegato del Ministro degli Esteri.

I 25 Consiglieri rimangono in carica 5 anni. Ogni anno se ne rinnova il quinto per estrazione fino a che non giunga il turno stabilito dalla data di elezione. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 13.

Il Presidente dell'Associazione è nominato da S. M. il Re, sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

Il Presidente ha l'alta direzione e sorveglia l'indirizzo generale della Istituzione.

In tempo di pace dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In tempo di guerra nazionale e nel momento stesso dell'ordine di mobilitazione dell'Esercito, il Presidente assume tutti i poteri del Comitato Centrale e del Consiglio Direttivo diventando l'unico rappresentante di tutta l'Associazione, di fronte al Governo, ai Ministri della Guerra e della Marina, al Comitato Internazionale di Ginevra ed ai Comitati Esteri. Il Presidente, d'accordo col Ministro della Guerra, nomina il suo rappresentante presso l'Intendenza Generale dell'Esercito ed i Commissari delegati della Croce Rossa presso le Intendenze d'Armata, e, d'accordo col Ministro della Marina, presso la flotta.

ARTICOLO 14.

Il Comitato Centrale esercita la sua missione per mezzo di un Consiglio Direttivo da esso eletto a schede segrete e che si comporrà di:

Quattro Vice-Presidenti e

Sei Consiglieri.

Alle sedute del Consiglio saranno invitati ad assistere i delegati dei Ministri della Guerra, della Marina, dell'Interno e degli Esteri.

Gli eletti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni. Ogni anno se ne rinnoverà il quinto. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale dell'Associazione al quale è affidata la direzione degli uffici e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, del quale può essere membro effettivo.

ARTICOLO 15.

L'Assemblea Generale dei soci di tutto il Regno sarà convocata dal Presidente dell'Associazione, sulla proposta del Consiglio Direttivo, per lo meno una volta ogni anno, per udire il resoconto morale economico, approvare il bilancio consuntivo ed eleggere i nuovi Consiglieri.

L'Assemblea Generale sarà egualmente convocata per udire il resoconto dell'operato della Croce Rossa al fine di ogni guerra alla quale essa abbia preso parte attiva.

La Convocazione dei soci sarà fatta per mezzo della Gazzetta Ufficiale almeno 10 giorni prima.

La ricevuta di versamento della quota annuale vale come tessera nominale ai soci non iscritti nell' Albo del Comitato Centrale per essere ammessi alle Assemblee generali.

ARTICOLO 16.

Il Bilancio preventivo di prima previsione, redatto per cura del Consiglio Direttivo, sarà presentato nella seconda metà del mese di Novembre al Comitato, e nella prima metà del mese di Decembre ai Ministri della Guerra e della Marina per l'approvazione.

Il Bilancio preventivo di definitiva previsione sarà presentato al Comitato Centrale nella prima metà di Aprile insieme al bilancio consuntivo; e l'uno e l'altro ai Ministri della Guerra e della Marina nella seconda metà di Aprlle.

Le variazioni sui bilanci, che fossero richieste dall'Autorità tutoria, sono di competenza assoluta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17.

Le Adunanze del Consiglio e le Assemblee Generali sono sempre legali, e valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti, eccettuati i casi preveduti dal presente Statuto.

Per le adunanze del Comitato è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni purchè il numero degl'intervenuti sia almeno di tre.

ARTICOLO 18.

Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione, ed assimilati ai Sotto Comitati locali, di cui all' art. 7, le Istitu-

zioni legalmente costituite, aventi speciale ordinamento a scopo di carità; qualora si trovino in condizioni ed abbiano facoltà di poter disporre di mezzi propri a favore dell' Associazione, che rendano loro possibile di prestare il proprio efficace concorso al conseguimento degli scopi che sono nella missione della Croce Rossa, o si obblighino a fornire all' evenienza sussidio di persone, atte alla cura ed assistenza dei malati e feriti, ed al disimpegno degli altri uffici alla Croce Rossa incombenti in tempo di guerra.

L' ammissione di tali Istituzioni a far parte dell' Associazione della Croce Rossa, non potrà aver luogo se non col concorso dei Ministri della Guerra e della Marina ed in base a convenute norme da questi approvate, sentito all' uopo il ministro dell'Interno, siccome quello che tiene l'alta tutela e sorveglianza delle Opere Pie.

ARTICOLO 19.

L'Azione morale e materiale del Comitato Centrale, dentro i limiti delle sue risorse economiche, è obbligatoria anche in caso di guerra tra nazioni estere, quando ne sia richiesta dai Comitati Centrali di Associazioni costituite sulle basi stabilite dalla Conferenza Internazionale di Ginevra del 1863 e consentita dall' autorità tutoria e dai Governi di Stati belligeranti, i quali abbiano aderito alla Convenzione Internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864.

ARTICOLO 20.

Il regolamento organico e quello per il tempo di guerra dovranno essere approvati dai Ministri della Guerra e della Marina. Quello per il tempo di guerra andrà in vigore con la data stessa della mobilitazione dell'Esercito per tutta la durata della guerra, ed avrà forza anche se per esso venissero modificate le disposizioni Statutarie.

I detti Regolamenti prescriveranno il modo di azione dei Sotto Comitati in tempo di pace come in tempo di guerra, di maniera

che sia pienamente garantita la responsabilità del Comitato Centrale e dell'intiera Associazione verso lo Stato e di fronte al Diritto Internazionale. Qualunque atto che compromettesse questa responsabilità sarà disconfessato dal Comitato Centrale.

ARTICOLO 21.

Ai Sotto Comitati verrà riservata la propria autonomia amministrativa, in quanto non si opponga alle disposizioni del presente Statuto ed al regolamento organico, per ciò che riguarda la loro costituzione interna ed amministrazione del capitale, soprattutto per quello proveniente da lasciti, legati ed eredità locali.

Il Comitato Centrale stabilirà però il numero dei componenti i Sotto Comitati Regionali di Circoscrizione, la loro gerarchia, la tenuta dei libri amministrativi ed il modo di fare i bilanci e resoconti, conformi alle esigenze dell'amministrazione centrale, della quale essi sono una diretta emanazione.

Il Regolamento Organico stabilirà quali rappresentanze dovranno far parte dei Sotto Comitati Regionali di Circoscrizione, e ne indicherà le funzioni.

ARTICOLO 22.

I capitali in denaro e in materiali, raccolti in qualsiasi maniera o provenienti da risparmi, da lasciti o donazioni, accumulati presso tutti e ciascuno dei Sotto Comitati dell'Associazione, sono di assoluta proprietà della Croce Rossa Italiana, formano il patrimonio di tutta l' Associazione e non potranno essere spesi che per l' unico scopo del soccorso ai malati e feriti in guerra.

L'acquisto di materiali di soccorso e l'ordinamento del servizio dovranno conformarsi alle norme approvate dal Comitato Centrale, che ha facoltà di ordinare l'uno e l'altro nella misura e modo richiesto dalle circostanze.

Il capitale in materiali potrà in caso di prevedibile mobilitazione dell'Esercito essere accentrato secondo le disposizioni del Comitato Centrale.

ARTICOLO 23.

Il rinvestimento dei capitali, come dei sopravanzi, presso il Comitato Centrale e presso ciascun Sotto Comitato Regionale di circoscrizione è fissato ogni anno nel bilancio preventivo.

ARTICOLO 24.

Ai Corpi Morali ed alle Istituzioni di cui tratta l'Art. 18 non è permesso far questue, raccogliere offerte o ricorrere in altro modo alla beneficenza privata o pubblica, per provvedere alle spese pel concorso che prestano alla Croce Rossa, dovendo sovvenire alle spese stesse unicamente con i mezzi propri.

ARTICOLO 25.

Qualunque modificazione al presente Statuto fosse proposta dal Consiglio o da 15 soci dovrà essere, per effetto della legge 30 Maggio 1882 (N. 768 serie 3.ª) sottoposta all'approvazione dei Ministri della Guerra e della Marina, e deliberata dal Comitato Centrale a maggioranza assoluta di voti.

ARTICOLO 26.

Tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto che fossero contenute negli antichi statuti e regolamenti del Comitato Centrale, nonchè in quelli di tutti i Comitati Italiani della Croce Rossa, sono abrogati.

ARTICOLO TRANSITORIO

a) Le elezioni saranno indette entro i sei mesi dalla data dell'approvazione del presente Statuto.

b) All'atto della convocazione dell'Assemblea generale dei Soci di tutto il Regno, cessano i poteri dell'attuale Comitato Centrale. Il Consiglio direttivo rimarrà intanto in ufficio per compiere gli atti di necessaria amministrazione.

c) Per le rappresentanze dei Sotto Comitati Regionali di Circoscrizione e per le delegazioni dei Ministri si attenderà la costituzione dei primi e la nomina delle seconde, ma il nuovo Comitato entrerà legalmente in funzione nominando il proprio Consiglio Direttivo, subito dopo l'elezione dei 25 Consiglieri.

PER IL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA :

Il Presidente
Comm. Enrico Guicciardi
Senatore del Regno

Il Segretario Generale
VINCENZO MAGGIORANI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
FERRERO

Il Ministro della Marina
DEL SANTO

DELIBERAZIONI

della Conferenza Internazionale riunita a Ginevra

DAL 26 AL 29 OTTOBRE 1863

La Conferenza internazionale, nel desiderio di venire in aiuto ai feriti nei casi in cui il servizio di sanità militare fosse insufficiente, adotta le deliberazioni seguenti:

Art. 1. Esiste in ciascun paese un Comitato, il mandato del quale consiste nel concorrere in tempo di guerra, se vi ha luogo, con tutti i mezzi in suo potere al servizio di sanità degli eserciti.

Questo Comitato si organizza da se stesso nel modo che gli sembra più utile e conveniente.

Art. 2. Possono formarsi sezioni in numero illimitato per assecondare questo Comitato; al quale appartiene la direzione generale.

Art. 3. Ogni Comitato deve mettersi in rapporto col Governo del suo paese, perchè le sue offerte di servizio siano ben accolte a un bisogno.

Art. 4. In tempo di pace, i Comitati e le sezioni si occupano dei modi di rendersi veramente utili in tempo di guerra specialmente col preparare soccorsi, materiali d'ogni specie, e col cercar di formare ed istruire volontari infermieri.

Art. 5. In caso di guerra i Comitati delle nazioni belligeranti forniscono, nella misura delle loro risorse, soccorsi ai loro eserciti rispettivi; in particolare organizzano e mettono in attività gl'infermieri volontari, e fanno disporre, d'accordo coll'autorità militare, locali per curare i feriti.

Essi possono sollecitare il concorso dei Comitati appartenenti alle nazioni neutrali.

Art. 6. In seguito all'appello o col consenso dell' autorità militare, i Comitati inviano volontari infermieri sul campo di battaglia. Li pongono allora sotto la direzione dei capi militari.

Art. 7. I volontari infermieri impiegati al seguito degli eserciti devono essere provveduti dai loro Comitati rispettivi di tutto ciò che sarà necessario al loro mantenimento.

Arf. 8. Eglino portano in tutti i paesi, come segno distintivo uniforme, un bracciale con una croce rossa.

Art. 9. I Comitati e le sezioni dei diversi paesi possono adunarsi in congressi internazionali, per comunicarsi le loro esperienze ed accordarsi sui provvedimenti da prendersi nell'interesse dell'istituzione.

Art. 10. Lo scambio delle comunicazioni tra i Comitati delle diverse nazioni si fa provvisoriamente per l' intermezzo del Comitato di Ginevra.

N. B. Indipendentemente da queste deliberazioni la Conferenza emise alcuni voti che l'anno seguente furono poi tradotti in atto nella Convenzione internazionale del 22 agosto tra le potenze rappresentate a Ginevra o in atti completivi dei diversi governi, cioè che i Comitati di soccorso fossero protetti e agevolati dai Governi, che la neutralizzazione completa delle ambulanze e degli ospedali militari fosse proclamata dalle Nazioni belligeranti, per il personale sanitario ufficiale del pari, che per gl'infermieri volontari e per gli abitanti del paese che soccorressero i feriti, come per i feriti stessi; che un segno distintivo identico fosse ammesso per i corpi sanitari di tutti gli eserciti o almeno per le persone d' uno stesso esercito addette a questo servizio, e una bandiera identica fosse adottata in tutti i paesi per le ambulanze e gli ospedali.

Convenzione Internazionale di Ginevra

22 AGOSTO 1864

Art. 1. Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, fino a che vi si troveranno malati e feriti.

La neutralità cesserebbe qualora queste ambulanze o questi ospedali fossero guardati da una forza militare.

Art. 2. Il personale degli ospedali e delle ambulanze comprendente l'intendenza, il servizio di sanità, di amministrazione, di trasporto dei feriti, del pari che i cappellani, parteciperà al beneficio della neutralità quando esso funzionerà e fino a che rimarranno feriti da rilevare o da soccorrere.

Art. 3. Le persone designate nell' articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione da parte del nemico, continuare a compiere le loro funzioni, nell'ospedale o nell' ambulanza a cui servono, o ritirarsi per raggiungere il corpo a cui appartengono.

In queste circostanze, allorchè queste persone cesseranno dalle loro funzioni, saranno rimesse agli avamposti nemici per cura dell'esercito occupante.

Art. 4. Il materiale degli ospedali militari rimane sottoposto alle leggi della guerre, e le persone addette a questi ospedali non potranno nel ritirarsi, portar seco se non gli oggetti che saranno di loro proprietà particolare.

Nelle medesime circostanze, all'incontro, l'ambulanza conserverà il suo materiale.

Art. 5. Gli abitanti del paese che porteranno soccorso ai feriti, saranno rispettati e rimarranno liberi.

I generali delle potenze belligeranti avranno per missione di avvertire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità, e della neutralità che ne sarà la conseguenza.

Ogni ferito raccolto e curato in una casa vi servirà di salvaguardia. L'abitante che avrà raccolto presso di sè dei fe-

riti sarà dispensato dall'alloggio delle truppe, come pure da una parte delle contribuzioni di guerra che fossero imposte.

Art. 6. I militari feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione appartengano.

I comandanti in capo avranno la facoltà di rimettere immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permetteranno e col consentimento delle due parti.

Saranno rinviati al loro paese quelli che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti incapaci di servire.

Gli altri potranno essere egualmente rinviati a condizione di non riprendere le armi per la durata della guerra.

Le evacuazioni, col personale che le dirige, saranno coperte da una neutralità assoluta.

Art. 7. Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, le ambulanze e le evacuazioni. Essa dovrà essere in ogni circostanza accompagnata dalla bandiera nazionale.

Un bracciale sarà parimenti ammesso per il personale neutralizzato, ma la consegna di esso sarà lasciata all' autorità militare.

La bandiera e il bracciale porteranno la croce rossa sopra un fondo bianco.

Art. 8. I particolari d'esecuzione della presente convenzione saranno regolati dai comandanti in capo degli eserciti belligeranti giusta le istruzioni dei rispettivi loro governi, e conformemente ai principi generali enunciati in questa convenzione.

AMM. PROV. DI TORINO
N° 15657
BIBLIOTECA
115542

AVVERTENZA

In questa edizione dello Statuto della Croce Rossa Italiana furono corretti alcuni errori ed **omissioni** *incorse nella prima edizione publicata nel supplemento del Giornale* l'Esercito Italiano.